



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 23/02/2024

OGGETTO: CONTROVERSIA SOC. BARBATOJA 1961/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. LORENZO CALVANI DELLO STUDIO LEGALE BELLOTTI E ASSOCIATI PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.269 DEL 15.12.2023

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.2 del 01.02.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella in sostituzione del responsabile area amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 30.12.2023, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL 267/2000, è stato differito al 15 marzo 2023 e, ai sensi dell'art.163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;

Visto il ricorso, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 2038 del 20.02.2024, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana dalla Soc. "Barbatoja 1961" Srl, per l'annullamento previa sospensiva della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Campo nell'Elba n.269 del 15.12.2023 avente ad oggetto: "*Concessioni demaniali marittime differimento del termine di scadenza art. 3 comma 3 legge 118/2022 - Atto di indirizzo*";

Ritenuto che nel caso specifico ricorrano i presupposti per opporsi alle richieste avanzate costituendosi in giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di conferire tempestivamente incarico legale per la tutela legale dell'Ente, individuando nell'Avv.to Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze idoneo soggetto;

Considerato che questa Amministrazione ha ritenuto opportuno conferire apposito incarico legale al fine di tutelare l'ente, individuando nell'Avvocato Lorenzo Calvani dello Studio Bellotti e Associati di Firenze idoneo professionista a cui affidare l'assistenza extragiudiziale di cui sopra;

CONSTATATO che all'uopo è stato richiesto apposito preventivo di spesa all'Avvocato Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze, legale di fiducia di questa Amministrazione già incaricato in altri procedimenti, il quale con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n.2088 del 20.02.2024, in considerazione degli atti da predisporre, ha quantificato per le prime spese un compenso pari a € 2.573,60, IVA e Cassa Previdenziale inclusi;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 21.02.2024, in fase di pubblicazione, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione

urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana promosso dalla Società "Barbatoja 1961" Srl, per l'annullamento della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Campo nell'Elba n.269 del 15.12.2023;

RITENUTO opportuno, ottemperando al dispositivo della Deliberazione di G.C. n.34/2024, procedere al conferimento dell'incarico di cui trattasi all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Calvani con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486, dando atto che la somma di € 2.573,60 trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026 in esercizio provvisorio;

Considerato che l'Avv. Lorenzo Calvani presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che trattasi di impegno relativo a spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, nel rispetto dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. ed inoltre tale spesa è necessaria in quanto utile ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato (Certificazione di Regolarità Contributiva Cassa Forense del 15.02.2024, allegato alla presente Determinazione);

Richiamata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare sull'obbligatorietà del CIG, di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di conferire incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486 per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana promosso dalla Società "Barbatoja 1961" Srl, per l'annullamento della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Campo nell'Elba n.269 del 15.12.2023;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Lorenzo Calvani ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la somma complessiva di **€ 2.573,50** comprensiva di IVA e CPA a favore dello **Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 10102031800/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026 in esercizio provvisorio, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;

di dare atto che trattasi di impegno relativo a spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, nel rispetto dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. ed inoltre tale spesa è necessaria in quanto utile ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'ente;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)